

La tutela della proprietà intellettuale su internet

La tutela delle fotografie digitali

PARTE 3

Le immagini digitali sono un elemento fondamentale delle pagine web. Oggi più che mai la pubblicazione di una fotografia digitale pone problemi di tutelabilità dei diritti sottesi. Semplici fotografie o opere creative? Diritto d'autore, diritto connesso o libera utilizzazione? Sono questi i principali aspetti sui quali deve interrogarsi chi ha intenzione di pubblicare immagini su Internet.

Continua la serie di contributi che questa rivista ha voluto dedicare alle problematiche del diritto d'autore su Internet. Su questo numero si tratterà della tutela accordata agli autori delle fotografie digitali. Con il D.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19,

l'Italia ha recepito le norme della convenzione di Berna e, contemporaneamente, superato la discordanza tra la protezione accordata alle fotografie dalla legge italiana e quella riconosciuta in sede internazionale. Oggi, la legge italiana opera una distinzione tra le fotografie dotate di carattere creativo e le semplici fotografie.


Soltanto nel primo caso è possibile invocare tutelabilità attraverso il, vero e proprio, diritto d'autore. Tale scelta è giustificata dal fatto che le opere di codesto tipo rappresentano il risultato dell'attività preparatoria ed elaborativa del fotografo. Le semplici fotografie, invece, ai sensi dell'art. 87 LdA, sono tutelabili quali oggetti di diritto connesso.

Le "opere fotografiche" e le "semplici fotografie".

L'art. 2, n.7, della legge n. 633 del 22 aprile 1941 (cosiddetta Legge sul Diritto d'Autore,

in forma abbreviata LDA), include, tra le opere protette, quelle "fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia". La tutela delle "semplici fotografie" è contenuta negli articoli che vanno dall'87 al 92 della medesima legge. Il diritto nasce dal momento della creazione della fotografia digitale senza bisogno di ulteriori formalità. È d'obbligo, chiedersi quale differenza sussista tra l'"opera fotografica" e la "semplice fotografia". Il legislatore considera fotografie le "immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale sociale, ottenute con il processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche" (art. 87 LdA). Nella medesima disposizione si precisa che non rientrano nel novero delle "fotografie" quelle riproducenti "scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili".

Sono, invece, "opere fotografiche" quelle dotate del carattere di creatività. L'immagine, che presenti valore artistico, gode di piena protezione comprendente il diritto morale ed il diritto patrimoniale d'autore; in caso contrario si tratterà di un mero atto riproduttivo con tutela più limitata [1].



RIQUADRO 1

Alcuni accorgimenti tecnici per la tutela delle fotografie digitali

Watermarking → inserimento invisibile di un ridotto gruppo di *bit* che serve ad identificare la provenienza e la destinazione del *file*.

Fingerprinting → inserimento di un'impronta digitale visibile che scoraggia l'abusiva duplicazione dell'immagine.

Steganografia → inserimento di un breve documento testuale invisibile che contiene tutti i dati dell'autore e della licenza.

Se da un punto di vista puramente descrittivo la differenza è chiarissima, non può affermarsi altrettanto sul piano pratico. La realtà, spesso, presenta situazioni nelle quali non è semplice distinguere un'opera creativa da una riproduzione meccanica. Individuare il carattere creativo, tipico dell'opera dell'ingegno, crea non poche difficoltà. La dottrina e la giurisprudenza, alla ricerca di precisi confini tra i due tipi di "fotografia", affermano che l'"opera fotografica" è quella connotata da chiari tratti individuali che permettono di far riconoscere l'impronta personale del suo autore.

È necessario, nei casi più complessi, esaminare attentamente le caratteristiche dell'immagine per capire di quale portata possa essere stato il contributo dell'autore. Non deve trattarsi di mera abilità e capacità professionale del fotografo ma di effettivo apporto creativo ed inventivo. Va necessariamente dimostrato che l'immagine contenga elementi di interpretazione creativa e non solamente di abilità tecnica.

Ciò non significa che, in alcuni casi, la regolazione di luminosità, o di tonalità del colore, potrebbero modificare in modo sostanziale il contenuto espressivo di un'immagine; il cosiddetto *fotoritocco* potrebbe esprimere creatività ed esterne caratteristiche artistiche di chi lo esegue. Si tratterebbe di casi limite da analizzare con estrema attenzione.

la legge italiana opera una distinzione tra le fotografie dotate di carattere creativo e le semplici fotografie

Contenuto del diritto.

Il fotografo ha il diritto esclusivo di "riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia" (art. 88 LDA).

Tale disposto incontra un'eccezione nella particolare ipotesi di ritratto; la legge, infatti, in tale ultimo caso, prevede una prevalenza del diritto all'immagine di colui che è stato riprodotto. Egli conserva ogni diritto sulla propria immagine tranne che si tratti di casi in cui il ritratto sia

giustificato dalla "notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, o da necessità di giustizia, o di polizia, o di scopi scientifici, didattici o culturali o qualora la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico" (art. 97 LDA). Il diritto dell'autore è esclusivo ed ha una durata limitata nel tempo: vent'anni dalla produzione della foto (articolo 91 LDA), se si tratta di una foto semplice; le immagini creative sono protette fino a settant'anni dalla morte dell'autore.

L'articolo 88 LDA si occupa del particolare caso di realizzazione di una fotografia su commissione o nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro. In tal caso il diritto esclusivo spetta al datore di lavoro o al committente. La Suprema Corte di Cassazione, in una celebre pronuncia [2], è stata investita di una questione riguardante la realizzazione di fotografia su commissione. Nella sentenza si è stabilito che "con riguardo alle fotografie effettuate nel corso ed in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro, mentre, nell'ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, non rilevando, al fine del riconoscimento del diritto del committente, che tali cose, ancorché non in suo possesso, non siano neppure in possesso del fotografo, bensì di un terzo".

Il caso sottoposto all'esame della Suprema Corte riguardava una controversia sorta tra una società di commercializzazione di prodotti per forniture ospedaliere, ed un fotografo. La prima aveva commissionato, al secondo, la realizzazione di un catalogo raffigurante i propri prodotti. Successivamente, il fotografo rivendicava il proprio diritto d'autore sulle fotografie; la committente negava tale diritto sulla base del fatto che era stata la stessa a fornirgli i prodotti da fotografare. Nell'occasione si rilevava un ulteriore elemento, rivelatosi determinante per la decisione: la finalità della riproduzione fotografica.

Si distingueva tra finalità riproduttivo-documentale e finalità di promozione commerciale. Era certamente riscontrabile un obiettivo promozionale e si riconosceva, pertanto, il diritto d'autore al fotografo. Come già precisato è sempre necessario, nelle ipotesi dubbie, considerare tutti gli elementi del caso concreto. Il diritto esclusivo spetta al committente ma il caso concreto offriva un ulteriore elemento che è stato determinante per una decisione in senso difforme.

Condizioni di tutelabilità per l'autore della fotografia.

La Legge n. 633/1941 pone alcune condizioni affinché l'autore di una semplice fotografia possa trovare tutela piena ed assoluta. All'articolo 90 è previsto che gli esemplari delle fotografie devono sempre riportare: "il nome del fotografo o nel caso di fotografo che operi su commissione, il nome della ditta o del committente; la data dell'anno di produzione della fotografia; se trattasi di fotografia di un'opera, il nome dell'autore dell'opera" (si veda **Figura 1**). Il fotografo che indica precisamente quanto stabilito all'articolo 90 LDA, ha diritto ad un compenso per ogni riproduzione delle proprie

immagini e potrà, altresì, agire contro qualunque riproduzione non autorizzata delle stesse. Le “semplici fotografie” costituiscono la maggior parte di quelle rinvenibili su *internet*.

Qualora, come comunemente accade, non siano presenti i requisiti suddetti le immagini sono liberamente utilizzabili, a meno che l'autore non provi la malafede del riproduttore. La Corte di Cassazione [3] ha affermato che la buona fede, di colui che riproduce una fotografia priva delle indicazioni previste dalla legge, è presunta; è onere di chi invoca tutela fornire la prova della malafede del riproduttore. A titolo d'esempio si pensi alla riproduzione di una fotografia estrapolata dal un sito *web*. La foto in questione, che compare senza alcun tipo di indicazione, viene copiata e pubblicata su una pagina del proprio sito *Internet*. Per tale riproduzione è dovuto un compenso al titolare del sito che per primo ha pubblicato l'immagine?

Egli può chiedere il pagamento del compenso al riproduttore? Su questo punto l'articolo 90 è molto chiaro, se la foto compariva sul *web* priva di qualunque indicazione relativa all'autore, la riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti compensi a meno che il fotografo non provi la malafede della condotta altrui. Se si volessero complicare le cose, si supponga che il riproduttore, abbia indicato, per correttezza ed in totale buona fede, la fonte dalla quale ha copiato l'immagine; ciò potrebbe far presumere il pacifico riconoscimento, da parte del riproduttore, della titolarità altrui? Ebbene, può affermarsi che, l'indicazione della fonte dalla quale si traggono dei contenuti non equivale necessariamente all'indicazione dell'autore degli stessi.

Tale equivalenza potrebbe essere affermata qualora vi siano chiare indicazioni, in tal senso, adeguatamente fornite dall'autore, ossia le informazioni previste dall'articolo 90 LDA. Altro aspetto pratico, che merita attenzione, riguarda la possibilità, per chi ha scattato delle fotografie, di pubblicarle sul proprio sito *web*.

Ciò è possibile purché i soggetti o gli oggetti rappresentati non siano coperti da diritti; a titolo d'esempio si pensi al caso di un'immagine riprodotte un panorama con bellezze naturali, un attore in luogo pubblico oppure un'opera d'arte antica i cui diritti sono scaduti. Sarebbe, al contrario, esclusa, senza l'opportuna autorizzazione, la pubblicazione di una fotografia raffigurante un soggetto privato in casa propria.

Ipotesi di violazione e tutela.

Le violazioni del diritto di utilizzazione economica dell'opera fotografica sono da inquadrarsi su due piani distinti: civilistico e penalistico. Per quanto riguarda il primo tipo, l'autore della fotografia può agire affinché sia rimossa la situazione lesiva dei propri diritti e contemporaneamente per il risarcimento del danno. Si pensi ad una violazione consistente nella




FIGURA 2

I contenuti di una pagina web

riproduzione abusiva di una fotografia digitale su un sito *web*; potrebbe essere imposto al riproduttore la rimozione delle immagini contestate e, contemporaneamente, il pagamento di una somma risarcitoria per il danno arrecato all'autore. Quest'ultimo, ovvero il titolare dei diritti di utilizzazione economica, non potrà chiedere la rimozione o la distruzione delle immagini nell'ultimo anno della durata del diritti medesimi.

Ciò è previsto all'articolo 160 LDA, dove si precisa, altresì, che in tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata del diritto. Il successivo articolo 163 prevede uno strumento di tutela preventiva: la cosiddetta azione inibitoria. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta la cessazione di qualsiasi attività, che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

Gli esemplari delle fotografie pubblicate sul web devono sempre riportare: il nome del fotografo; la data dell'anno di produzione; il nome dell'autore dell'opera riprodotta.

che varia da un minimo di € 51 ad un massimo di € 2.065. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa sino a € 500, circa, se i reati di cui sopra sono commessi su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Conclusioni

Da quanto esposto possono essere tratte le seguenti conclusioni. L'autore di "opere fotografiche" e quello di "semplici fotografie", sono entrambi titolari dei diritti patrimoniali sulle immagini realizzate. Entrambi godono del diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio. Il fotografo "artista" gode, altresì, dei diritti morali sull'opera realizzata, ossia quello di inedito di paternità, di integrità e di pentimento. Si tratta di una categoria di diritti posti a tutela della personalità artistica dell'autore, sono incedibili ed hanno una durata illimitata. Dopo la morte dell'autore, il diritto di paternità sull'opera può essere fatto valere, senza limite di tempo, dai suoi eredi (art. 23 LDA). I diritti di sfruttamento economico dell'"opera fotografica" durano per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte. Lo stesso non può dirsi per i diritti patrimoniali sulle "semplici fotografie", aventi durata ventennale dalla creazione dell'immagine.

Soltanto i diritti patrimoniali possono essere oggetto di trasferimento a terzi, lo stesso non può dirsi per i diritti morali, sui quali grava un vincolo di inalienabilità. Chiunque abbia intenzione di pubblicare fotografie, sulle quali vanta diritti di proprietà, sul proprio sito *web*, deve necessariamente indicare quanto previsto dall'articolo 90 LDA. Per scongiurare riproduzioni abusive è consigliabile adottare anche tutti quegli accorgimenti tecnici, quali Watermarking, Fingerprinting e Steganografia, in grado di lasciare un'impronta invisibile ed indelebile sull'immagine prodotta.

Bibliografia

- [1] Cassazione civile, sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186, in Massimario Giustizia Civile 1992, fasc. 7
- [2] Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2000, n. 8425, in Rivista di diritto industriale 2002, II, 136.
- [3] Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 1991, n. 5237, in Massimario Giustizia Civile 1991, fascicolo 5.

Massimo Farina

È Patrocinatore Legale del Foro di Cagliari. È specializzato in Informatica Giuridica e lavora come consulente freelance nell'ambito della formazione e dei servizi alle Pubbliche Amministrazioni ed alle imprese.

Rudi Mathematici

Se gli americani hanno il JRM, noi abbiamo RM!

a cura di **Luigi Morelli** > Imorelli@infomedia.it

Il sito Educational che presentiamo questo mese rappresenta una interessante unione di informazione, cultura ed editoria elettronica: si tratta infatti di un sito che tratta di Matematica in modo globale: storia e filosofia della scienza, didattica, cultura umanistica, matematica ricreativa, teoria dei numeri ed attualità trovano qui una dimora fissa e costante. Ma lasciamo la parola ai curatori per la descrizione:

"Non sappiamo ancora se sia stato più merito di Martin Gardner o colpa di Giovanni Gentile. Noi certo sentivamo la mancanza delle pagine del grande novantenne americano che con i suoi "Giochi Matematici" ha fatto conoscere della matematica ricreativa; d'altra parte, questo vale per tutti i "gardneriani" del pianeta, ma vale un po' di più per i matematici dilettanti italiani, perché in Italia la matematica spaventa anche più di quanto già non faccia nei paesi anglosassoni. Colpa di Gentile, appunto: le "due culture", l'umanistica e la scientifica, continuano a crogiolarsi sotto soli differenti e separati, sulle spiagge del Bel Paese. Noi abbiamo sempre pensato che questa separazione fosse

una incredibile sciocchezza, e anche per questo è nata **Rudi Mathematici**.

A noi piacciono gli aspetti divertenti della matematica: anzi, abbiamo scoperto non solo che ci piace il lato spudoratamente ludico della scienza dei numeri, ma perfino che adoriamo trattare in maniera poco rispettosa anche quegli aspetti della matematica che divertenti non sembrano, almeno a prima vista. E ci piace farlo cercando la matematica ovunque, mescolandola con la storia e con la letteratura, con la filosofia e con lo sport, perché sappiamo bene che la matematica è dappertutto, perfino dentro le poesie d'amore e nel volo delle zanzare. Lo abbiamo scoperto perché il nostro giornalino è nato come un foglietto mensile contenente solo un paio di problemi di matematica ricreativa, e poi ci è cresciuto addosso diventando una rivista vera e propria. Beh, una rivista elettronica, gratuita e senza pubblicità, quindi forse un po' distante dai newsmagazine che si trovano in edicola, ma pur sempre una rivista, con copertina, sommario, rubriche, problemi, recensioni, articoli e soluzioni.

E con lettori.

Sono loro che hanno fatto diventare RM quello che è adesso. Leggono, risolvono i problemi che pubblichiamo, scrivono soluzioni e commenti. Sono loro che, non appena sbarcati in rete, ci hanno fatto capire che non eravamo poi così soli come credevamo."

Ho "spulciato" il sito, ho studiato la loro rivista elettronica e ne sono rimasto entusiasta, tanto da proporlo anche a tutti i lettori di DEV. Ora che la calura estiva è cessata, e le giornate più brevi richiederanno attività al chiuso, un'occhiata al link proposto risulterà sicuramente un'ottima scelta.

Bibliografia

- [1] <http://www.rudimathematici.com>